



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.2.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 22.12.2025

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art.1 - Ambito e finalità del Regolamento
- Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali
- Art. 3 – Presupposto del canone
- Art. 4 – Soggetto obbligato

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 5 – Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 – Istanza di occupazione
- Art. 7 - Istruttoria della richiesta e rilascio della concessione
- Art. 8 – Durata della titolarità
- Art. 9 – Rinnovo e disdetta della concessione
- Art. 10 – Obblighi del concessionario
- Art. 11 – Modifica, sospensione e revoca d’Ufficio
- Art. 12 – Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 13 – Occupazioni abusive

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

- Art. 14 – Tipologie di impianti pubblicitari
- Art. 15 – Istanze ed Autorizzazioni
- Art. 16 – Dichiarazione
- Art. 17 – Titorità e subentro nelle autorizzazioni
- Art. 18 – Rinnovo e disdetta
- Art. 19 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell’autorizzazione
- Art. 20 – Decadenza ed estinzione dell’autorizzazione
- Art. 21 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Art. 22 – Il piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

- Art. 23 – Modalità di applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Art. 24 – Commisurazione dell’area occupata e applicazione del canone
- Art. 25 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 26 – Occupazioni con dehors
- Art. 27 – Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Art. 28 – Criteri per la determinazione delle tariffe del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Art. 29 – Determinazione del canone
- Art. 30 – Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone
- Art. 31 – Riduzioni del canone
- Art. 32 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 33 – Tipologia degli impianti delle affissioni

Art. 34 – Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 35 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

Art. 36 – Tipologia e durata dei necrologi

Art. 37 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Art. 38 – Esenzioni del canone Pubbliche Affissioni

Art. 39 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

TITOLO VI – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 40 – Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 41 – Accertamento e riscossione coattiva

Art. 42 – Sanzioni e indennità

Art. 43 – Rimborsi

Art. 44 – Regime transitorio

Art. 45 – Disposizioni finali

ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

ALLEGATO B - PLANIMETRIE DEL TERRITORIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'applicazione nel Comune di Saluzzo del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del comma 816, il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 21.6.2017.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b) concessione: atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione del suolo pubblico che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) autorizzazione: atto amministrativo mediante il quale il comune autorizza l'installazione di impianti pubblicitari o la diffusione di messaggi pubblicitari.
 - d) canone: il canone dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione di cui alle lettere b e c; lo stesso è dovuto anche in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione od autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese a carico del concessionario.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.

5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, di quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 lettera a)
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Gli atti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non sostituiscono in alcun modo i permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente servizio di Polizia Municipale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, ed è obbligato in solido con il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. L'amministratore di condominio può procedere al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relativi-

ve al condominio sono indirizzate all'amministratore.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono "permanent" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono "temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, compresi i dehors.
3. Le occupazioni abusive, previste dall'art.13 del presente regolamento, sono considerate:
 - a) permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - b) temporanee quelle effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Articolo 6

Istanza di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche deve presentare apposita domanda diretta all'amministrazione Comunale volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
 - a) La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
 - b) La domanda di concessione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
 - c) Il servizio competente al rilascio ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma precedenti qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - c) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - d) la durata della occupazione;
 - e) la sottoscrizione da parte del richiedente.

3. Nei casi di opere di particolare importanza, la domanda deve essere corredata da grafici e planimetrie illustrative, da un estratto di mappa della località interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.
4. La richiesta di occupazione temporanea avente carattere commerciale deve essere effettuata nel corso dell'anno solare nel quale si intende effettuare l'occupazione e deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data dell'inizio dell'occupazione, salvo che l'occupazione debba essere effettuata nel mese di gennaio, in tal caso la domanda può essere presentata nel mese di dicembre dell'anno precedente;
5. La richiesta dovrà essere limitata allo spazio strettamente indispensabile;
6. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche verrà accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti;
7. Nel caso in cui lo stesso suolo sia richiesto da più persone, la concessione verrà assegnata al primo richiedente.
8. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni e licenze prescritte (commerciali, edilizie, di P.S., ecc..) che a richiesta dovrà esibire;
9. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In ogni caso, l'interessato prima di procedere all'occupazione, dovrà ottenere l'assenso scritto da parte del Comando di Polizia Municipale in conseguenza di apposita richiesta regolarmente prodotta.
10. Non è richiesta la concessione ma una comunicazione all'ufficio competente per le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) Occupazioni non intralcianti il traffico qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili;
 - b) Operazioni di trasloco;
 - c) Operazioni riguardanti la manutenzione del verde;Le suddette operazioni dovranno comunque aver durata non superiore a ventiquattro ore.

Articolo 7

Istruttoria della richiesta e rilascio della concessione

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire eventuali pareri degli altri uffici comunali interessati.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge e dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'ammontare del canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art.10

4. L'Amministrazione, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento dell'area occupata, potrà subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione o ripristino del bene concesso. L'ammontare della cauzione è stabilito in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

5. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

6. Il rilascio delle concessioni temporanee è subordinato al pagamento anticipato del canone.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti al canone oggetto del presente regolamento e la relativa tassa rifiuti se dovuta.

Il diniego della concessione è comunicato al richiedente con l'indicazione del motivo, con la procedura di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

8. La concessione è inviata telematicamente o ritirata presso gli sportelli di competenza dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione, ed è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

9. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al servizio che svolge le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti o all'eventuale soggetto concessionario.

Articolo 8

Durata e titolarità delle concessioni

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee sono accordate per un periodo inferiore ad un anno.

2. Le concessioni per le occupazioni permanenti hanno durata di norma 29 anni, salvo che, in relazione alla loro natura, non sia diversamente stabilito da norme di legge o regolamenti o negli atti di rilascio. e cessano alla loro scadenza.

3. La durata, la data di inizio e scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di concessione.

4. Nelle occupazioni permanenti le frazioni inferiori all'anno sono computate per anno intero se su-

periori a sei mesi, per cinquanta per cento se inferiori o uguali a sei mesi.

5. La cessazione volontaria dell'occupazione temporanea prima del termine stabilito nell'atto di concessione o di autorizzazione, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.

6. In caso di variazione in diminuzione della superficie occupata, l'applicazione del canone annuale commisurato alla nuova superficie decorrerà dall'anno successivo alla data della comunicazione stessa, previo rilascio di una nuova concessione, con esclusione di ogni effetto retroattivo.

7. La concessione è rilasciata in favore del solo richiedente - proprietario del manufatto oggetto dell'occupazione, per cui non è consentita la cessione a terzi.

8. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.

9. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il rilascio del nuovo atto di concessione al subentrante nella concessione, è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

Articolo 9

Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione, sia temporanea che permanente, già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

5. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione dandone notizia al Comune. La rinuncia non ha effetto se il concessionario non provvede alla rimozione delle cose e a ripristinare a perfetta regola d'arte l'originario stato dell'area eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese, previa autorizzazione qualora ciò comporti la necessità di opere sulla strada o sulle sue pertinenze. Relativamente al pagamento del canone si applica quanto previsto al precedente articolo - comma 4.

Articolo 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con

l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il Concessionario deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il suolo pubblico assegnatogli, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza,
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in ripristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare, alle scadenze stabilite, il canone di concessione a suo carico;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso;
- l) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- m) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Articolo 11

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea per le motivazioni di cui al comma precedente con la rimozione integrale dell'occupazione, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del

ricorso.

Articolo 12

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico o diverso, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 6 mesi, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. L'occupazione eventualmente protratta senza titolo a seguito di decadenza della concessione, comporta l'equiparazione della stessa a quelle abusive con l'applicazione dell'indennità e delle sanzioni di cui all'art. 42

3. Sono inoltre causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La decadenza è disposta dal Responsabile del Servizio, previa diffida ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10, nel termine assegnato. Il provvedimento di decadenza comporta la cessazione degli effetti della concessione dalla data di notificazione dello stesso e dispone l'obbligo di sgombero e ripristino del suolo

5. La diffida di cui al comma 4, nell'ipotesi di omesso/parziale versamento del canone, è contenuta nell'atto di contestazione per omesso o parziale pagamento di cui all'art. 42.

6. Per gli effetti di cui comma 2, copia della pronuncia di decadenza è trasmessa all'Ufficio Polizia. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

Articolo 13

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale;
- b) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione od in contrasto con le disposizioni dal presente regolamento;
- c) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- e) effettuate da persona diversa dal concessionario

f) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione.

In tutti i casi di occupazione abusiva si applica quanto previsto dall'articolo 20 del D. lgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada).

2. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

3. L'occupazione abusiva è soggetta al pagamento di un'indennità e delle sanzioni di cui all'articolo 42.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 14

Tipologie di impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi, comunque utilizzati, per l'effettuazione della pubblicità anche visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

1. 2. La tipologia, la quantità, le caratteristiche e la collocazione degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitarie da altri regolamenti, criteri e linee guida comunali in materia edilizia a cui si fa rinvio.

Articolo 15

Istanze ed Autorizzazioni

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente (superiore all'anno) che temporaneo (inferiore all'anno), deve presentare preventiva domanda al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Codice della strada).

4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di espor-

re;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.

e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

5. La domanda deve in ogni caso essere corredata da tutta la documentazione prevista dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

6. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

7. Per la disciplina relativa all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione si fa rinvio al Piano Generale degli impianti pubblicitari.

8. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

9. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

10. Nel caso di autorizzazioni temporanee il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nei casi in cui è prevista la comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

Articolo 16 Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata o con altre modalità di

trasmissione digitale. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il termine di cui all'art. 18 comma 3.

6. Per la pubblicità effettuate all'esterno di veicoli ad uso pubblico o privato è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

7. Per le pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relative all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli (anche situati all'esterno dei locali), adesivi e altro materiale temporaneo è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone prima dell'esposizione. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

8. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione ed al pagamento del canone. In tutti gli altri casi è prevista la presentazione della dichiarazione ed il contestuale pagamento del canone prima dell'esposizione.

9. Per la pubblicità effettuata all'interno o sulla superficie di bacheche e vetrinette espositive è prevista la dichiarazione ed il relativo pagamento del canone nel caso in cui la stessa sia effettuata in mezzi non collocati nelle immediate vicinanze della sede dell'attività pubblicizzata.

10. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno la dichiarazione viene sostituita con la timbratura delle singole locandine e con contestuale versamento del canone da effettuarsi prima dell'esposizione.

11. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la sola comunicazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della ricevuta del versamento da esibire al personale incaricato al controllo sul territorio.

Articolo 17

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile

della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati.

In particolare oltre agli obblighi previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari (punto 7.1.3) deve:

- a) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto.
- b) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- c) versare il canone alle scadenze previste.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione gli estremi della autorizzazione in questione.

4. Il rilascio della nuova autorizzazione a seguito voltura è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

Articolo 18

Rinnovo e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili, con il rilascio di nuova autorizzazione, previa presentazione di nuova domanda; il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta libera dal pagamento del canone relativo all'anno in corso se comunicata entro il 31 gennaio. La disdetta comunicata successivamente, libera dal pagamento del canone relativo all'anno seguente.

Articolo 19

Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Nel caso di sospensione temporanea, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

5. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il titolare dell'autorizzazione ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata esposizione senza interessi.

Articolo 20

Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del titolare rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.

Articolo 21

Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione.

2. La diffusione abusiva di messaggi pubblicitari è soggetta al pagamento di un'indennità e delle sanzioni di cui all'articolo 42

3. In tutti i casi di pubblicità abusiva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del D. lgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada), la polizia locale rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione. Sulla base del verbale notifica al trasgressore l'ordine di provvedere alla rimozione integrale dell'impianto ed al ripristino delle condizioni preesistenti entro dieci giorni; decorso inutilmente tale termine, la rimozione sarà effettuato d'ufficio. Le spese di rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità sia stata effettuata.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può autorizzare la pubblicità abusiva, che continua a restare esposta sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, per il periodo che

viene autorizzato.

Articolo 22

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale n. 37 del 21.6.2017.

TITOLO IV – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 23

Modalità di applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al disagio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti agli elementi di cui al comma precedente e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

4. Il canone relativo alle occupazioni permanenti è determinato su base annua.

5. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è determinato su base giornaliera.

6. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

7. Per particolari tipi di concessione i canoni saranno stabiliti di volta in volta e caso per caso dalla Giunta Comunale, con riferimento ai criteri di cui sopra, all'utile presunto derivabile al concessionario e ai canoni già applicati per casi analoghi di occupazione.

8. Le tariffe per le occupazioni temporanee sono aumentate del 50 per cento in occasione di fiere.

9. Le tariffe, di cui ai commi precedenti, potranno essere aggiornate annualmente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo riscontrato al 31 dicembre dell'anno precedente ed in relazione alle esigenze di pareggio del Bilancio Comunale.

Qualora non si proceda all'aggiornamento annuale tale percentuale di variazione potrà essere conteggiata negli anni successivi.

Articolo 24

Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla proiezione al suolo della minima figura piana che contiene la copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone è determinato autonomamente per ciascuna di esse e la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
5. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 20 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 20 per cento per la parte eccedente i 100 mq.
6. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
7. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi, la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 25

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni del suolo e per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine suddivisa in re categorie co-

stituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 26

Occupazioni con dehors

1. I titolari di pubblici esercizi che intendono effettuare occupazioni con dehors sia estivi che invernali devono presentare apposita domanda secondo quanto previsto dal regolamento edilizio e dal Regolamento di polizia urbana.

2. Il titolare della concessione dovrà comunicare, utilizzando l'apposito modello, il periodo di effettiva occupazione prima dell'inizio della stessa.

3. Il periodo di effettiva occupazione potrà essere oggetto di una sola proroga all'anno, non inferiore a 15 giorni ciascuna, da richiedere compilando apposito modulo, almeno 5 giorni prima della data di scadenza.

Il pagamento del canone di occupazione dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'effettiva occupazione.

Il pagamento anticipato dovrà essere effettuato anche nel caso di proroga.

4. Nella determinazione del canone dovuto per l'occupazione non vengono computati i periodi di chiusura dell'esercizio pubblico per ferie, esclusivamente nel caso in cui il dehors venga completamente rimosso. Tale periodo va indicato nella comunicazione di cui al comma 2.

5. Per importi superiori a €1.500 il pagamento può essere corrisposto in rate bimestrali anticipate comprese nel periodo di effettiva occupazione.

Articolo 27

Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le pre-insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto e vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

3. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico supporto, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori

a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

8. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

9. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. La pubblicità è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

10. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

11. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato giornalmente per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

13. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per ogni giorno indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

Articolo 28

Criteri per la determinazione delle tariffe del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

- c) valore economico dell'area in relazione al disagio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti riferiti agli elementi di cui al comma precedente e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Le tariffe, di cui ai commi precedenti, potranno essere aggiornate annualmente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo riscontrato al 31 dicembre dell'anno precedente ed in relazione alle esigenze di pareggio del Bilancio Comunale.

Qualora non si proceda all'aggiornamento annuale tale percentuale di variazione potrà essere conteggiata negli anni successivi.

Articolo 29

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Nelle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie permanenti, le frazioni inferiori all'anno sono computate per anno intero se superiori a sei mesi, al cinquanta per cento se inferiori o uguali a sei mesi.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

Articolo 30

Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

Sono esenti dal canone ai sensi del comma 833 della Legge 27.12.2019 n.160 nonché ai sensi del comma 821 lettera f) della Legge 27.12.2019 n. 160:

Occupazione:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, da enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato: in caso di interventi edilizi l'esenzione si applica solo agli interventi sui luoghi di culto.

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- g) le occupazioni occasionali sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili e le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni occasionali, di cui all'art. 6 comma 10 del presente regolamento, aventi durata non superiore a 24 ore;
- i) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l) le occupazioni temporanee e permanenti effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile e le occupazioni effettuate con scalini, griglie, bocche di lupo, recinzioni, muri di cinta, tubazioni di allacciamento a fognatura ed acquedotto;
- m) le occupazioni effettuate da ditte e imprese appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore dell'Amministrazione Comunale e le occupazioni effettuate per riprese cinematografiche e televisive per i primi 5 giorni;
- n) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- o) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- p) le occupazioni permanenti e temporanee di aree, appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale, da parte di soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi) e da parte di terzi concessionari su aree destinate a parcheggio a pagamento;
- q) le fioriere ed altri manufatti, aventi tipologia standard e omologati, collocate in appositi spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con manutenzione a carico del richiedente;
- r) le occupazioni temporanee realizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività edilizia, per i primi novanta giorni di occupazione, qualora finalizzate ad interventi ricadenti all'interno della perimetrazione del Centro Storico e delle aree "At di tutela del patrimonio di impianto storico" per quanto riguarda il Capoluogo ed all'interno della perimetrazione del Centro Storico per quanto riguarda il Municipio di Castellar, ambiti individuati dai rispettivi Piani Regolatori Generali Comunali tempo per tempo vigenti, purché autorizzate con un'unica concessione;
- s) posacenere collocati al di fuori degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
- t) i passi carrai ad eccezione di quelli dei distributori di carburante, le rampe e simili;
- u) le occupazioni effettuate:
- in occasione di manifestazioni organizzate da altri Enti e Associazioni in collaborazione con il Comune, aventi il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, concesso con apposito provvedimento dal quale risulti l'esenzione dal pagamento del canone, purché non abbiano finalità di lucro;
 - per lo svolgimento di iniziative organizzate dalle scuole cittadine;
 - per lo svolgimento di iniziative organizzate da comitati e da associazioni non aventi scopo di lucro per finalità non commerciali, purché l'occupazione non superi i 10 metri quadrati;
 - per lo svolgimento di iniziative organizzate da società sportive e associazioni culturali cittadine ed artisti di strada purché l'area non superi i 10 metri quadrati;
 - per lo svolgimento di iniziative di carattere politico e sindacale purché l'area non superi i 10 metri quadrati;

v) le occupazioni effettuate nell'ambito del "Mercato riservato alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli" nei giorni festivi concordati con l'Amministrazione comunale.

Esposizioni pubblicitarie.

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, nonché le insegne di esercizio provvisorie/cartelli collocate su ponteggi, recinzioni o simili a servizio di interventi edilizi tali da limitare la visibilità delle attività commerciali stesse, nel limite della superficie complessiva delle insegne di esercizio originarie.

e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della L. 27.12.2002 n.289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

l) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato non superino il mezzo metro quadrato di superficie ed i cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

m) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

Articolo 31

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono stabilite le seguenti riduzioni del canone:

a) del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni, anche non consecutivi, purché autorizzate con un'unica concessione. Ai fini del conteggio del periodo di cui sopra non si tiene conto del periodo di esenzione di cui all'art. 30, lettera s) ed all'agevolazione di cui all'art. 23 comma 5 primo periodo;

- b) del 30 per cento per le occupazioni temporanee realizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività edilizia di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi, purché autorizzate con un'unica concessione, ferma restando la riduzione di cui al punto a), per il periodo di occupazione che eccede i 30 giorni;
- c) del 60 per cento per le occupazioni temporanee realizzate nelle aree mercatali con dehors, i cui titolari provvedono alla rimozione degli stessi nei giorni di mercato, limitatamente ai giorni in cui viene effettuata la rimozione.
- d) del 50 per cento per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni aventi il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, concesso con apposito provvedimento, purché non abbiano finalità di lucro, salvo quanto previsto dal precedente articolo 30 .
- e) dell'80 per cento per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni a dichiarato ed esclusivo scopo benefico il cui ricavato vada a favore di Associazioni benefiche, salvo quanto previsto dall'articolo 30.
- f) del 75% per le occupazioni temporanee realizzate con dehors nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile
- g) del 50 per cento per la pubblicità:
- effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sindacali, sportive e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, solo se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

La presenza di eventuali sponsor a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 25% della superficie totale.

2. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 32

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D. lgs 7.3.2005 n.82.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 33

Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 21.6.2017.

Articolo 34

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura esclusiva del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Nessun manifesto può essere affisso senza essere preventivamente vistato con apposito timbro dal Comune e se per esso non si sia provveduto al pagamento del canone.
3. Sono considerate abusive le affissioni sprovviste del timbro del Comune o eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune. Alle stesse si applicano le sanzioni di cui all'articolo 42.
4. Il recapito del materiale da affiggere, di qualsiasi specie, può essere effettuato esclusivamente durante l'orario prestabilito.
5. In deroga al disposto del comma 3, gli annunci mortuari che debbano essere affissi con urgenza, ma non possano essere recapitati per l'affissione entro gli orari previsti, potranno eccezionalmente essere affissi, esclusivamente nei pomeriggi del sabato e nei giorni festivi, a cura dei privati che ne abbiano interesse, a condizione che nessuno degli annunci copra necrologi o manifesti di qualsiasi tipo non ancora scaduti.

Articolo 35

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Una fotografia o un'immagine del manifesto può essere richiesta anticipatamente dall'ufficio per la verifica dei requisiti per l'applicazione di eventuali riduzioni o esenzioni.
4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al committente con l'indicazione del giorno in cui l'affissione avrà luogo.
5. Al fine di garantire a tutti i contribuenti di fruire in ugual modo della disponibilità degli spazi de-

stinati alle pubbliche affissioni, si dispone che di norma il periodo di affissione di ogni singolo ordinativo sugli spazi formato 6 x 3 – poster – va da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto; la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'ufficio comunale almeno il giorno precedente quello previsto per l'affissione.

7. La consegna dei manifesti da affiggere deve avvenire almeno due giorni prima della data prenotata per l'affissione.

In caso di consegna tardiva e mancata affissione in altra data per mancanza di spazi, il richiedente non avrà diritto al rimborso dell'importo versato.

8. Il richiedente, e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

9. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

10. I necrologi per i quali è richiesta l'affissione entro la scadenza delle 24 ore successive a quella di recapito e tutti i restanti manifesti per i quali l'affissione è richiesta entro la scadenza delle 48 ore successive o in giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di 32,00 euro per ciascuna commissione.

Articolo 36

Tipologia e durata dei necrologi

1. I necrologi si distinguono in annunci mortuari, contenenti anche l'indicazione del giorno ora e luogo in cui avranno luogo le esequie, ed avvisi vari connessi ad eventi luttuosi (annunci mortuari ad intervenute esequie, ringraziamenti, indicazioni di messe di suffragio comprese quelle di settimana e di trigesima, di anniversario e simili); per gli annunci mortuari il periodo di affissione è assicurato nel minimo dei giorni necessari per lo svolgimento dei funerali, mentre per gli avvisi connessi (ringraziamenti, indicazioni di messe di suffragio comprese quelle di settimana e di trigesima, di anniversario e simili) potranno essere affissi non prima di una settimana antecedente l'evento (es. affissione il lunedì per la messa della domenica).

Nessun annuncio dovrà coprire necrologi non ancora scaduti.

2. Decorso il periodo minimo di affissione assicurato, gli annunci e gli avvisi, ove necessario, possono essere coperti dai successivi.

3. Al pagamento del canone sono tenuti, in solido e nell'ordine, l'Impresa di onoranze funebri incaricata dai familiari del defunto e questi ultimi.

4. In caso di affissione abusiva di necrologi la stessa, al fine dell'applicazione dell'indennità e della sanzione di cui all'articolo 42 si presume effettuata in tutte le postazioni previste.

Articolo 37

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità di cui all'art. 2 bis del D. l. 22.10.2016 n.193.

Articolo 38

Esenzioni del canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati dagli Enti preposti (Ministero, Regione, Provincia, Comune).

Articolo 39

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del precedente articolo del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, solo se l'affissione sia effettuata per fini non economici.
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le riduzioni di cui ai precedenti punti si applicano solo per i manifesti relativi ad eventi aventi natura chiaramente non commerciale. La presenza di eventuali sponsor a carattere commerciale consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 25 % della superficie totale.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 40

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, anticipatamente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, a richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate mensili) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione e il pagamento della prima rata deve essere versata anticipatamente al rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone è effettuato di norma, in un'unica soluzione, con scadenza il 30 aprile di ogni anno.
3. Il versamento del canone relativo alle concessioni e autorizzazioni rilasciate successivamente al 30 aprile deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione stessa. Per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, scadenti il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
4. Il Canone non è dovuto qualora esso sia inferiore ad 1 euro.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art.42.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la stessa deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione. Per le medesime motivazioni la Giunta Comunale può stabilire ulteriori temporanee riduzioni o esenzioni del canone.

Articolo 41

Accertamento e riscossione coattiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive

mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 42

Sanzioni e indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali maggiorati dello 0,5%.

2. Alle occupazioni, alla diffusione di messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari, che non abbiano il carattere della stabilità; in questo caso si considereranno effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

c) le sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 43

Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute spettano gli interessi legali maggiorati dello 0,5%

Articolo 44

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del presente Regolamento

non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 45

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2021.

AREE DI 1° CATEGORIA

Piazza Cavour
Piazza Garibaldi
C.so Italia
Via Ludovico II
Via Martiri Liberazione
Via S. Pellico
C.so Piemonte fino a Piazza Montebello
(dal n. civico 1 al 85, dal 2 al 68/B)
Piazza Montebello
Piazza Risorgimento
Via Spielberg fino all'angolo con Piazza Dante
(dal n. civico 1 al 89, dal 2 al 54)
Via Torino fino all'incrocio con Via Circonvallazione
(dal n. civico 1 al 65, dal 2 al 48)
Piazza XX Settembre
Viale delle Tranvie
Via Donaudi
Piazza L. Vineis
Via Gualtieri
Via Palazzo di Città fino all'incrocio con Via San Nicola e Via Riffredo
Piazzetta Santa Maria
Via Volta
Via Maghelona
Via Balbis
Via della Resistenza
Piazza Battaglione Alpini
Corso Mazzini
Via Gen. Isasca
Via Marucchi
Piazza Denina
Via Denina
Vicolo della Beccaccia
Vicolo Mercati
Via Vacca
Via del Seminario
Piazzetta Mondagli
Salita Pellico
Via Bodoni fino all'incrocio con Via M. Savio
(dal n. civico 1 al 33, dal 2 al 40)

AREE DI 2° CATEGORIA

Vicolo del Corso
Via G. Marconi
C.so Piemonte dalla Caserma Musso fino alla fine
(dal n. civico 87 al 203, dal 68/b al 116)

C.so Roma
Via M. Savio
C.so XXVII Aprile
Piazza V. Veneto
Via Torino dall'incrocio con Via Circonvallazione fino ai nn. civici 81 e 110
Via Circonvallazione
Via Parrà
Via Don Bosco
Piazza Dante
Via C. Segre
Via Piave
Corso IV Novembre (dall'incrocio con Corso Roma fino all'incrocio con Via Spielberg)
dal n. civico 2 a 2/E e dall'1 all'11
Via Spielberg da Via Piave fino alla fine (Porta Cuneo) dal n. civico 93 al 147 e dal 56 al 106
Via Deportati Ebrei
Via Sant'Agostino dall'incrocio con C. Piemonte fino all'incrocio con Via Monviso
Via Peano
Via Mattatoio
Via Savigliano fino all'incrocio con Via Vecchia Scarnafigi
Corso Ancina dall'incrocio con Via Savigliano fino all'incrocio con Via Bagni
Via Bagni fino all'incrocio con Corso Ancina
Via Muletti
Via San Nicola
Via Monte di pietà
Via Rifreddo

AREE DI 3 ° CATEGORIA

Tutte le rimanenti aree non elencate nelle precedenti categorie.